ORIGINALE

Comune di San Donà di Piave

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 29 del 23/07/2020

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIP CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il giorno 23/07/2020, alle ore 19:30, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

X	Cereser Andrea	X	Patti Alessandra	X	Fogliani Giuliano
X	Rizzante Francesco	X	Vio Federica	X	Marigonda Costante
X	Murer Maria Grazia	X	Vanin Sara	X	Midena Maria Carla
X	Polarti Zeudi	X	Battistella Roberto	X	Rizzello Massimiliano
X	Calderan Valentina	X	Morosin Luca		Zaccariotto Francesca
X	Vian David		Momesso Luana		Patera Carlo
X	Carpenedo Luigino	X	Zangrando Albino	X	Monegato Elio
X	Veronese Elisa	X	Pilla Francesca Anna Elisabetta		
X	Fornasier Luca	X	Calgaro Lucia		

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3

Partecipa in qualità di Segretario Comunale Davide Alberto Vitelli.
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori.
Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori: Vian David, Morosin Luca, Rizzello Massimiliano;
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n 129 del 21/12/2017 questa amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.

VISTO il regolamento per l'applicazione della Tari corrispettivo adottato con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 21/12/2017, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2019;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 surichiamata "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*
- ai sensi dell'art. 1, comma 667 "*Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";*
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità […], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,*

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell' Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
    - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
    - la validazione dall'ente territoriale che svolge le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011*;

- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

- l'art.5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
  - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
  - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b. 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);

- con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*" ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;

- con la suddetta deliberazione 158/2020 ARERA interviene inoltre sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione di G.C. n. 54 del 15/05/2020 con la quale è stato riconosciuto l'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico in attuazione di quanto disposto dall'art. 187 del D.L. 34/2020;

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".*;

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 si prevede che :

- Al comma 2 "*Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";*
- Al comma 4 "*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";*
- Al comma 5 "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della Tari corrispettivo con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;
- in base al combinato disposto dell'art. 107 , comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari corrispettivo e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione Tari corrispettivo, in ragione sia delle indicazioni ARERA (deliberazione 158/2020) sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

RICHIAMATA la più volte citata deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19"* che individua:

- all'articolo 1 i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 28/05/2020 Atto di indirizzo n. 1/2020 "*Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020*", in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA. In tale atto, (allegato A alla presente deliberazione) sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR 158/99) per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alle tabella della deliberazione ARERA);

- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato A ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione;

- ARERA ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze Tari corrispettivo, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolte a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid- 19, individuate dalla deliberazione ARERA 158/20 e richiamate nell'atto di indirizzo n. 1/2020 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (allegato "A" alla presente deliberazione), come segue:

- in applicazione della deliberazione ARERA 158/20, articolo 1 comma 5, azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno;

- un'ulteriore agevolazione nei confronti delle utenze sopra richiamate stabilendo una riduzione stimata approssimativamente del 60% della quota fissa della tariffa per il periodo di sospensione delle attività, percentuale che corrisponde al 15% della quota fissa annua;

- non applicare, solo per l'anno 2020, la Tari corrispettivo per la parte determinata in relazione alle superfici per le nuove concessioni e/o l'ampliamento della superficie esterna dell'attività insistente in suolo pubblico (plateatico) di cui alla deliberazione di G.c. n. 54/2020 regolante l'esenzione della COSAP;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito in capo al concessionario del servizio, a titolo di TARI corrispettivo di cui all'allegato C, stimato in € 250.000,00 (importo comprensivo di IVA e TEFA) e che tale minor gettito sarà finanziato

mediante stanziamento in apposito fondo in bilancio quale manovra a favore delle imprese finanziato con avanzo di amministrazione;

RITENUTO altresì di destinare le eventuali economie che si dovessero determinare alla parziale copertura del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 2020 che verrà approvato, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 27/03/2019 di determinazione delle tariffe della Tari corrispettivo per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche pari al 59,51% e delle utenze non domestiche pari al 40,49%
- la suddivisione dei costi del servizio pari al 58,48 % per la quota fissa e al 41,52 % per quota variabile;
- la determinazione dei conferimenti minimi fatturabili per rifiuto non riciclabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica) di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 5.154.980,00 così articolato:
    - utenze domestiche: euro 3.067.742,34
    - utenze non domestiche: euro 2.087.237,66

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 76 dell'11/06/2020 con la quale sono state modificate le scadenze di pagamento della TARIP per l'anno 2020, determinandole nel modo seguente:

	Scadenza attuale	*Nuova scadenza*
TARIP 1° rata	30 giugno	15 luglio
2° rata	30 settembre	30 settembre
3° rata	30 novembre	30 novembre

RILEVATO CHE per le utenze non domestiche, la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, come meglio specificati nell'allegato A ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autodichiarazione. In tale fattispecie il gestore provvederà nell'ultima emissione dell'anno 2020 ad applicare le riduzioni previste dalla presente delibera a conguaglio se sono già state emesse bollette relative all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO infine di dare mandato alla Giunta Comunale di valutare eventuali casi eccezionali e limitati, segnalati dal gestore, di utenze non domestiche non rientranti nelle categorie di cui alle tabella della deliberazione ARERA n.158/20, ma colpite dall'emergenza Covid-19;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare I^ espresso nella seduta del 20/07/2020;;

POSTA in votazione la proposta dell'Assessore al Bilancio Daniele Terzariol;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di adottare le tariffe dell'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di C.C. n. 21 del 27/03/2019 di determinazione della tariffa corrispettivo anno 2019 avente ad oggetto "*Adozione del piano finanziario e relazione di*

accompagnamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2019 e presa d'atto delle tariffe predisposte dal soggetto gestore" di cui all'allegato B, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali;

3. la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica), di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
4. l'azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività (articolo 1 comma 5 della deliberazione ARERA 158/00) anche riparametrando il numero degli svuotamenti minimi di rifiuto non riciclabile conferibili nell'anno;
5. di riconoscere un'ulteriore agevolazione nei confronti delle utenze sopra richiamate stabilendo una riduzione stimata approssimativamente del 60% della quota fissa della tariffa per il periodo di sospensione delle attività, percentuale che corrisponde al 15% della quota fissa annua;
6. di non applicare, solo per l'anno 2020, la Tari corrispettivo per la parte determinata in relazione alle superfici per le nuove concessioni e/o l'ampliamento della superficie esterna dell'attività insistente in suolo pubblico (plateatico) di cui alla deliberazione di G.C. n. 54/2020 regolante l'esenzione della COSAP;
7. di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito in capo al concessionario del servizio, a titolo di TARI corrispettivo di cui all'allegato C, stimato in € 250.000,00 (importo comprensivo di IVA e TEFA) e che tale minor gettito sarà finanziato mediante stanziamento in apposito fondo in bilancio quale manovra a favore delle imprese finanziato con avanzo di amministrazione;
8. di destinare le eventuali economie che si dovessero determinare alla parziale copertura del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020;
9. di dare mandato alla Giunta Comunale di valutare eventuali casi eccezionali e limitati, segnalati dal gestore, di utenze non domestiche non rientranti nelle categorie di cui alle tabella della deliberazione ARERA n.158/20, ma colpite dall'emergenza Covid-19;
10. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, come previsto dagli artt. 17 e 29 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP;
11. di dare atto che sull'importo della Tari corrispettivo si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Venezia;

12. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

13. di dare atto che i termini di emissione delle bollette in relazione agli utenti domestici e per i non domestici non oggetto della sospensione, per la Tari corrispettivo dovuta sull'anno 2020 sono i seguenti:

	scadenza
TARIP 1° rata	15 luglio
2° rata	30 settembre
3° rata	30 novembre

14. di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali sarebbe prevista, in forza del presente atto, l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, prevedendo per tali utenti un'unica emissione anche a conguaglio con scadenza 30 novembre 2020.

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco Rizzante
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Davide Alberto Vitelli
(atto sottoscritto digitalmente)

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Proposta Atto di indirizzo 1/2020

COMITATO DI BACINO DEL 28 MAGGIO 2020

Applicazione metodo tariffario Arera e dilazione scadenze tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020

Considerato che

- in data 30.04.2020 il Comitato di Bacino ha condiviso la proposta di applicazione dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L.27/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "decreto Cura Italia", che disciplina le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

  In particolare il **comma 5 dell'art. 107**, prevede che:

  "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

- per effetto delle nuove disposizioni contenute all'articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto **decreto Rilancio**), sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020;

- la **deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020** "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" reca le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività.

Considerato inoltre che

- è in via di definizione in coordinamento tra gestori e comuni l'elenco delle utenze non domestiche soggette a chiusura per emergenza COVID-19 (art. 1 deliberazione ARERA 158/2020 - si veda nota del Consiglio di Bacino a Gestori e Comuni prot. n. 488/2020), sulla base dell'elenco esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1 al presente atto di indirizzo;

- è in corso l'istruttoria relativa alle riduzioni tariffarie relative agli articoli 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020, in attesa dell'emanazione provvedimenti Arera;

Preso atto che

- ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico;

Dato atto

- di presentare, a seguito di tale ulteriore provvedimento, una proposta di deliberazione all'Assemblea di Bacino al fine di definire le linee di indirizzo per le riduzioni della quota variabile della tariffa previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 agli articoli:
  - art. 1 "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19";
  - art. 2 "Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione";
  - art. 3 "Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate".

- che nelle more dell'assunzione di tale atto da parte dell'Assemblea di Bacino, il Comitato di Bacino ritiene possa essere più che opportuno sospendere la bollettazione alle utenze non domestiche soggette a chiusura, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione, con concentrazione dell'importo da versare in un'unica soluzione a fine anno e con possibilità di rateizzazione dei pagamenti, nell'ipotesi anche che vi siano anche trasferimenti a fondo perduto da parte dello Stato e dai Comuni;
- che le categorie delle suddette utenze non domestiche sono riconducibili alle tabelle 1a,1b, 2 e 3 dell'allegato A della deliberazione Arera 158/2020 ai sensi degli articoli 1 e 2, ma le utenze non domestiche soggette a sospensione riportate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo sono tuttora in corso di verifica tra i gestori Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. ed i singoli comuni, al fine di determinare un allineamento delle medesime per lo slittamento delle rate di pagamento della Tari e della Tarip.

Ritenuto pertanto

- necessario che gli enti locali del bacino assumano entro il 31 luglio 2020 una delibera di consiglio comunale per dare applicazione all'art. 107, comma 5, del Decreto Cura Italia, ovvero **approvare le tariffe del servizio rifiuti adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020;**
- opportuno suggerire ai comuni del bacino Tarip e Tari di adottare con medesima deliberazione di consiglio comunale la sospensione dell'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori, **fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria.**

Il Comitato di Bacino, alla luce di quanto premesso, adotta con il presente Atto le seguenti linee di indirizzo per i Comuni del Bacino sia in regime TARI che in regime TARIP:

1. **applicare per i 17 Comuni del Bacino in regime Tarip l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 anche per**

l'anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai comuni ed allo stesso consiglio di bacino di adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Per i Comuni Tarip la decisione relativa alle tariffe verrà assunta dall'Assemblea di Bacino e anche con deliberazione dei Consigli Comunali (parere vincolante ai sensi della convenzione istitutiva e previsione di legge[1]) entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, **ovvero entro il 31 luglio 2020**.

2. **rappresentare l'opportunità ai 28 Comuni del Bacino in regime Tari di applicare l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai Comuni di adottare per tempo gli atti conseguenti**. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 così come previsto dalla legge.
Per i Comuni Tari la decisione relativa alle tariffe potrà essere assunta con deliberazione dei Consigli Comunali entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, **ovvero entro il 31 luglio 2020**.

3. Suggerire ai comuni TARIP di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020**, con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 1.

4. Analogamente ai Comuni in regime TARIP suggerire ai comuni in regime TARI di sospendere l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche secondo le indicazioni di massima individuate nell'allegato 1 al presente atto di indirizzo specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 (allegato A deliberazione N. 158/2020 ARERA), ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori, **fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria**.

5. **Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020**, con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 2.

---

1 *Comma 683-bis, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

6. di rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della Delibera Arera 158/2020 a seguito di idonea istruttoria, ancora in corso.
7. di provvedere con successivo atto di indirizzo ad adottare un Regolamento tipo per la gestione della tariffa per i Comuni in regime Tarip, semplificato rispetto a quanto assunto negli anni precedenti ed in aderenza alla nuova regolazione Arera, in tempo utile per poterlo fare adottare dai comuni in regime Tarip entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 31 luglio 2020.

La segreteria verbalizzante
dott.ssa Luisa Tiraoro[1]

Il Presidente
Arch. Claudio Grosso[2]

[2] *Il documento firmato è conservato agli atti presso la sede del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.*

rif. tab. Allegato A - del.158_2020 Arera	CAT	ATTIVITA'	EMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI TARI O TARIP	NOTE	CODICE ATECO	CALCOLO RIDUZIONE TARI	CALCOLO RIDUZIONE TARIP
1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)	6	Esposizioni, autosaloni	SOSPENSIONE		(Ateco 45.11)	chiusura 53 gg. (kd -15%) =-15% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi abbigliamento	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71)	chiusura 33 gg . (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi di libreria	SOSPENSIONE		(Ateco 47.61)	chiusura 33 gg . (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi di cartoleria	SOSPENSIONE		(Ateco 47.62.20)	chiusura 33 gg . (Kd -9%)= -9% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)	1	Musei	SOSPENSIONE		(Ateco 91.02)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Biblioteche	SOSPENSIONE		(Ateco 91.01)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	2	Cinematografi	SOSPENSIONE		(Ateco 59.14)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	2	Teatri	SOSPENSIONE		(Ateco 90.04)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	4	Impianti sportivi	SOSPENSIONE		(Ateco 93.11-93.12-93.13)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi calzature	SOSPENSIONE		(Ateco 47.72)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	13	Negozi abbigliamento	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali filatelia	SOSPENSIONE		(Ateco 47.78.91)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tende	SOSPENSIONE		(Ateco 47.53.11)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tessuti	SOSPENSIONE		(Ateco 47.51.10)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali tappeti	SOSPENSIONE		(Ateco 47.53.12)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	SOSPENSIONE		(Ateco 47.71.50)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	15	Negozi particolari quali antiquariato	SOSPENSIONE		(Ateco 47.79.20)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	16	Banchi di mercato beni durevoli	SOSPENSIONE		(Ateco 47.82-47.89)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	SOSPENSIONE		(Ateco 96.02)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	30	Discoteche, night club	SOSPENSIONE		(Ateco 93.29.10)	-25% t.v.	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Scuole	SOSPENSIONE		Ateco 85	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Associazioni	SOSPENSIONE		Ateco 94	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	1	Luoghi di culto	SOSPENSIONE		Ateco 94.91	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	4	Campeggi	SOSPENSIONE		Ateco 55.30	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	5	Stabilimenti balneari	SOSPENSIONE		Ateco 93.29.20	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	7	Alberghi con ristorante	SOSPENSIONE		Ateco 55.1	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	8	Alberghi senza ristorante	SOSPENSIONE		Ateco 55.1	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA

2 - Attività che potrebbero	11	(uffici)	EMISSIONE	consentite le “Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)” (cod. ATECO 65), le “Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)” (cod. ATECO 66), le “Attività legali e contabilità” (cod. ATECO 69), di “direzione aziendali e di consulenza gestionale” (cod. ATECO 70), degli “studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche” (cod. ATECO 71), “Ricerca scientifica e sviluppo” (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'“Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria” (cod. ATECO 84)(6); dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 “Attività immobiliari”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco K (65 e 66),68da 69 a 74;78, 80, 81,82, 84	no riduzione	no riduzione
	11	(agenzie)	EMISSIONE	fino al 3 maggio consentita l’attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei “Servizi di vigilanza privata” (cod. ATECO 80.1), dei “Servizi connessi ai sistemi di vigilanza” (cod. ATECO 80.2), delle “Attività di pulizia e disinfestazione” (cod. ATECO 81.2), di “Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le “Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e investigazione” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese” di cui al codice ATECO 82		no riduzione	no riduzione

risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile	12	(banche, istituti di credito)	EMISSIONE	ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco K (64)	no riduzione	no riduzione
	12	(studi professionali)	EMISSIONE	consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	Ateco da 69 a 75;86	no riduzione	no riduzione
	13	Negozi altri beni durevoli	SOSPENSIONE			-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	SOSPENSIONE			-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	EMISSIONE	consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	Ateco 45	no riduzione	no riduzione
	20	Attività industriali con capannoni di produzione	EMISSIONE	richiedere ai comuni quali sospendere		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	EMISSIONE	richiedere ai comuni quali sospendere		-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	SOSPENSIONE		Ateco 56	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	23	Mense	SOSPENSIONE		Ateco 56.2	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	23	Birrerie, amburgherie	SOSPENSIONE		Ateco 56	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	24	Bar, caffè, pasticceria	SOSPENSIONE		Ateco 56	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	27	Fiori e piante	SOSPENSIONE		Ateco 47.76.10	-25% T.V. oppure CRITERIO TAB. 1A	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA

	27	Pizza al taglio	EMISSIONE	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	Ateco 56.10.20	no riduzione	no riduzione
3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda	3	Autorimesse	EMISSIONE DI ALCUNI	SI FATTURANO QUELLI AVENTI COME ATTIVITA' PRINCIPALE PARCHEGGIO O DEPOSITO o in BP non sospesi	(Ateco 52.21.50)	DA DEFINIRE DA ENTE BACINO per quelli sospesi	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA per quelli sospesi
	3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	EMISSIONE DI ALCUNI	SI FATTURANO QUELLI AVENTI COME ATTIVITA' PRINCIPALE PARCHEGGIO O DEPOSITO o in BP non sospesi	(Ateco 52)	DA DEFINIRE DA ENTE BACINO per quelli sospesi	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA per quelli sospesi
	4	Distributori carburanti	SOSPENSIONE	in certi Comuni non distinguibili dai campeggi	(Ateco 47.30)	DA DEFINIRE DA ENTE BACINO	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	9	Case di cura	EMISSIONE		(Ateco 86.10)	no riduzione	no riduzione
	9	Case di riposo	EMISSIONE		(Ateco 87.30)	no riduzione	no riduzione
	10	Ospedali	EMISSIONE		(Ateco 86.10)	no riduzione	no riduzione
	13	Negozi ferramenta	EMISSIONE	SOLO FERRAMENTA	(Ateco 47.52.10)	no riduzione	no riduzione
	13	Negozi altri beni durevoli	SOSPENSIONE			DA DEFINIRE DA ENTE BACINO	-100% T.V. NEI GIORNI CHIUSURA
	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	EMISSIONE		(Ateco 47.62.10-47.73-47.26	no riduzione	no riduzione
	25	Supermercato	EMISSIONE		(Ateco 47.11.20)	no riduzione	no riduzione
	25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	EMISSIONE		(Ateco 47.24-47.22-47.29)	no riduzione	no riduzione
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	EMISSIONE			no riduzione	no riduzione
	27	Ortofrutta, pescherie	EMISSIONE		(Ateco 47.21-47.23)	no riduzione	no riduzione
	28	Ipermercati di generi misti	EMISSIONE		(Ateco 47.11.10)	no riduzione	no riduzione
	29	Banchi di mercato genere alimentari	EMISSIONE		(Ateco 47.81)	no riduzione	no riduzione